DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-80

Art. 21

Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno

Il Governo della Repubblica sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e' autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.(2)

Versione in vigore dal 21 settembre 1977, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80
Estremi	Legge 2 maggio 1976, n. 183
Titolo	III — Disposizioni finali, finanziarie e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1976

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 8 agosto 1977, n. 664 ha disposto (con l'articolo unico) che "La delega conferita al Governo dall'articolo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' prorogata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-intervento-straordinario-nel-mezzogiorno-per-il/art-21-aggiornamento-del-testo-unico-delle-leggi-per-il-mezzogiorno/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it